



Comune di Ascoli Piceno

“medaglia d’oro al valor militare”

PIANO DI ZONIZZAZIONE

01/03/1991 – LEGGE QUADRO 26/10/1995 N° 447
14/11/1997 – LEGGE REGIONALE 14/11/2001 N° 28

D.G.R. 24/06/2003 N°896 AM/TAM

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Sindaco
Dott. Ing. Piero Celani

Il Progettista competente in acustica
Ing. Vincenzo Limone

Collaboratori:

ing. Valerio D’Anna
geom. Gerardo Secchione
ing. Francesco Lepore
ing. Gennaro Sica

Settembre 2004

INDICE

Capitolo I.....	4		
Premessa	4 I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale.....6 I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica	7	
I-4 Ambiti di applicazione	7 I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica.....8 I-6 Decorrenza	8	
Capitolo II	9		
Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio.....	9 II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi.....9 II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.....9 II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere.....	10	
Capitolo III.....	13		
utilizzazione edificatoria dei suoli per l'esposizione all'inquinamento acustico.....	13 III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli..... 13 III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti..... 13 III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico	14	
Capitolo IV.....	15		
Requisiti di fonoisolamento degli edifici.....	15 IV-1 Requisiti da garantire..... 15 IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.....	17	
Capitolo V.....	18		
Disciplina delle attività rumorose	18 V- 1 Definizione di attività rumorosa	18 V- 2 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti..... 18 V- 3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose 18 V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni...18 V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.	19
Capitolo VI.....	20		
Disciplina delle attività rumorose temporanee.....	20 VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea.....	20	

VI - 2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.....	20	VI -2.1 Criteri generali.....	20
.....	22	VI - 2.2 Attività temporanea di cantieri stagionali.....	23
temporaneo.....	23	VI - 2.3 Attività agricole temporanee e stagionali.....	23
.....	24	VI - 2.4 Manifestazioni a carattere temporaneo.....	23
.....	24	VI - 2.5 Uso di attrezzature rumorose specifiche.....	24
.....	24	VI - 2.6 Misure e controlli.....	25
25 VI - 2.7 Sanzioni.....	25	Capitolo VII.....	28
.....	28	Norme per le attività rumorose esistenti.....	28
.....	28	VII - 1 Campo di applicazione.....	28
.....	28	VII - 2 Criteri per la redazione e per la valutazione dei piani di risanamento acustico volontario da parte delle imprese.....	28
.....	28	VII - 3 Criteri per la redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale	29
.....	32	Capitolo VIII	32
.....	32	VIII - 1 Criteri Relazione Biennale sullo stato Acustico del Comune.....	32
.....	32	VIII - 2 Contenuti essenziali della relazione biennale	33
.....	33	Capitolo IX.....	35
.....	35	IX - 1 Istituzione del Servizio Controlli.....	35
.....	35	IX - 2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.....	35
.....	35	Capitolo X	37
.....	37	X - 1 Sanzioni amministrative.....	37

CAPITOLO I

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.

L'azione amministrativa del Comune di Ascoli Piceno è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Ascoli Piceno è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" nonché della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche". Il presente regolamento tiene conto, in particolare, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/1107/EE, n. 82/6051/CEE, 83/4771/CEE e 86/1881/CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del DPR 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392/CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392/CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del DM Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- del DM Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale";
- del DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

- del DM Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.
- Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/03.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 , n. 447.

I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

I-3 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Ascoli Piceno, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi nonché tutti gli altri strumenti urbanistici devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal

D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

I-4 Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica de territorio;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5/12/97.

I-5 Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale la Zonizzazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

I-6 Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa nel territorio comunale.

CAPITOLO II

ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO

II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.

Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di richieste di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di compatibilità con i contenuti della Zonizzazione Acustica, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà contenere inoltre i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del

D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

II-3 Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazione in genere

Il presente paragrafo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995, compresi i criteri per la certificazione acustica degli edifici di cui all'art. 20 della L.R. 28/01, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

La documentazione in materia di impatto acustico si divide in due distinte categorie: la documentazione tecnica da presentare prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede autorizzazione o concessione, e la documentazione tecnica da presentare dopo la realizzazione dell'opera.

Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una previsione dell'impatto acustico dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita. Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico esistente in opera mediante misurazioni e verifiche.

Deve essere presentata al Comune di Ascoli Piceno una relazione previsionale di impatto acustico unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 e dell'art. 1, commi 6 – 14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere relativamente agli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), strade di tipo B (strade extraurbane principali), strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e strade di tipo F (strade locali) (secondo la classificazione di cui D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni);
- discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale e le opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale.

Analogamente deve essere presentata, da parte dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, al Comune di Ascoli Piceno una relazione previsionale di impatto acustico unitamente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, alle domande per l'autorizzazione alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

E' fatto inoltre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma precedente.

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.

Il soggetto proponente l'opera presenta all'Ufficio competente per l'ambiente del Comune di Ascoli Piceno, la documentazione tecnica di cui al presente atto.

Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall'art. 2 della L. 447/95.

Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli Atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASL e all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.

Per le opere e le attività ricadenti nell'ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell'ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico come disposto dall'art. 9 comma 2, della L.R. 28/01.

Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal Sindaco.

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che, pur ricadendo nell'ambito di applicazione di tale articolo, non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00.

Il competente Ufficio Ambiente si riserva comunque la facoltà di richiedere la documentazione necessaria.

Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai punti precedenti, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzia che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzia un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Ambiente in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata a carico del proponente che dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico. Nei casi di rilascio di NULLA OSTA, il Comune deve richiedere parere agli uffici locali dell'ASL e dell'ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza.

Per tutte le opere che necessitano di una relazione previsionale di impatto acustico, a conclusione dei lavori è richiesta una verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) della Legge 447/95 e del DM 14/11/97, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari, con presentazione di una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La relazione previsionale di impatto acustico, la valutazione di impatto acustico e la relazione di valutazione previsionale del clima acustico devono essere redatte secondo le indicazioni rispettivamente del punto 5.3.1, del punto 5.3.2 e del punto 5.4.1 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/03.

CAPITOLO III

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER L'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli

Il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnicocostruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti III-1.

III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CAPITOLO IV

REQUISITI DI FONOIOLAMENTO DEGLI EDIFICI

IV-1 Requisiti da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I seguenti requisiti di fonoiolamento si applicano ai nuovi edifici pubblici o privati, ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.

I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito *Certificato Acustico Preventivo di Progetto*.

I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato DPR n. 380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*. Tale certificazione costituisce il documento di cui all'art. 20 comma 1, della L.R. 28/01.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura, e di riposo, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

Per i restanti edifici, è facoltà del Sindaco, all'atto del rilascio del certificato di agibilità, richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.

Il *Certificato di Conformità* ed il *Certificato Acustico Preventivo di Progetto*, possono essere sottoscritte solo dai tecnici competenti in acustica ambientale come definiti all'art. 2 della L.Q. 447/95.

Il certificato *Acustico Preventivo di Progetto* ed il *Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi agli edifici* dovranno essere redatti secondo le linee indicate nei punti 5.5.1 e 5.5.2 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/03.

Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A così come riportato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A – CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali;
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento;
- Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

(*)
Valori
 R_w
riferiti

alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,n,Tw}$	$L_{n,w}$	L_{Asmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

di
a

elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], para 5.1;
- b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nt,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a;
- c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7[^], para 5.2.

IV – 2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento

discontinuo; b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

V- 1 Definizione di attività rumorosa

Si definisce rumorosa una attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

V- 2 Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la valutazione di impatto acustico dovrà tener conto sia dell'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.

V- 3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una valutazione di impatto acustico in cui vengono fissati anche i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel Capitolo IV.

V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati.

V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Tale articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo.

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. Il gestore di un dei luoghi di cui sopra, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

CAPITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo V-1, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. In particolare: a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale; b) si definisce attività rumorosa la manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.

Possono essere distinte due tipologie di attività temporanee:

A: Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune;

B: Attività ricadenti nelle aree al di fuori di quelle individuate dal Comune.

Le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto le tendo-strutture sono state individuate dal Comune di Ascoli Piceno (secondo l'art. 2 comma 1 L.R. n. 28/01) e sono riportate nella Tabella 1 riportata successivamente.

VI -2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

VI -2.1 Criteri generali

Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dal Comune di Ascoli Piceno anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione si prevede che superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

Il Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Ambiente può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalle legge 447/95 (cfr. art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Qualora necessario il provvedimento autorizzativo sarà accompagnato dalle prescrizioni per ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga, con particolare riferimento ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Presso l'Ufficio Ambiente del Comune sarà conservato un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

Le domande, quando richiesto dall'Ufficio Ambiente, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'ufficio Ambiente, del Comune.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste nel capitolo presente, producendo, quanto richiesto, la seguente documentazione: a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività; b) breve descrizione del tipo di attività; c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie

fasi; d) situazione di clima acustico precedente all'inizio dell'attività; e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione; f) descrizione di eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo; g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazioni interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicati agli art. seguenti, i dati espressi alla lettera d), e) ed f) dovranno essere redatti da un tecnico competente in acustica come definito all'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/95.

Copia dell'autorizzazione e dell'eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

VI – 2.2 Attività temporanea di cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CEE, in particolare alla direttiva 2000/14/CEE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche presso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, dovrà essere svolta normalmente in tutti i giorni feriali con i seguenti orari: dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente al cantiere stesso. Nel caso in cui vengono effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), e con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiore te esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cure, quando possibile, potranno essere prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Il responsabile della ditta per l'attività temporanea che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel seguente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art. 2 della legge 447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2* riportata in allegato. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentali, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica. In tal caso la domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3* riportata in allegato, deve essere inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga specificata deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiori ai 7 gg. Lavorativi (non reiterati), il richiedente potrà presentare una domanda semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1* riportata in allegato.

VI – 2.3 Attività agricole temporanee e stagionali

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

VI – 2.4 Manifestazioni a carattere temporaneo

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune di Ascoli Piceno, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella tabella 1 riportata di seguito. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in *Tabella 2* riportata di seguito.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tenere conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 28/01 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella *Tabella 1*, deve inoltrare nell'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda -tipo B1* riportata in allegato. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivo diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare all'ufficio ambiente del comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B2* riportata in allegato, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione richiesta. se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera dal comune solo in casi eccezionali.

VI – 2.5 Uso di attrezzature rumorose specifiche

- Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.
- a) *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 13:00 e dalle 13:00 e dalle 15:00 alle 21:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- b) *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non superiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- c) *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- d) *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
- e) *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

f) *Attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche .

VI – 2.6 Misure e controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M 16/03/1998.

Non si applica il limiti di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze.

VI – 2.7 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 23 della L.R. Regione Marche del 14/11/2001 n. 28.

TABELLA 1

IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARETTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art 2 Legge Regionale Marche N. 28 DEL 14/11/2001)

	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata derogata in ore	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi. (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n.1 Stadio Del Duca	10	5	70	01.00	01.30
Area n.2 San Vittore	7	5	70	24.00	00.30
Area n.3 Via

Regolamento di attuazione

TABELLA 2

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO ALL'APERTO (Art. 2 Legge Regionale Marche n. 28 del 14.11.2001)

CAPITOLO VII

NORME PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE ESISTENTI

VII – 1 Campo di applicazione

Il presente capitolo contiene i criteri da adottare per redigere la documentazione necessaria ai fini del grande raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Legge Quadro n. 477/95.

In particolare vengono definiti:

- (1) i criteri per la redazione e la valutazione dei piani di risanamento acustico volontario (PRAV) da parte delle imprese che ravvisino il superamento dei limiti della zona di appartenenza dopo l'approvazione della classificazione acustica da parte del Comune di cui all'art. 15, comma 2 e 3 della L. 477/95 e all'art. 11 della L.R. 28/01;
- (2) i criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore per le infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale di cui all'art. 10 comma 5 della L. 477/95 e all'art. 12 della L.R. 28/01 e la relativa individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi;
- (3) i criteri per la predisposizione delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune di cui all'art. 7 comma 5 della L. 477/95 e all'art. 10 comma 6 e 7 della L.R. 28/01.

VII – 2 Criteri per la redazione e per la valutazione dei piani di risanamento acustico volontario da parte delle imprese

Entro sei mesi dall'approvazione dalla classificazione acustica comunale, redatta secondo i criteri definiti al capitolo n. 1 del presente allegato "A", le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, intesi come valore limite di immissione, emissione e dei valori di attenzione, possono presentare al Comune competente per il territorio, un piano di risanamento volontario (PRAV). Il PRAV dovrà descrivere gli interventi da porre in atto per gli adeguamenti ai limiti di zona e dovrà essere concluso entro trenta mesi dalla data della sua presentazione. In linea generale il PRAV dovrà contenere la descrizione dei seguenti aspetti:

- La tipologia e l'entità del rumore presenti;
- Le modalità ed i tipi di risanamento;
- La stima degli oneri finanziari necessari.

Nello specifico la documentazione da presentare dovrà essere tale da contenere almeno i dati previsti per la redazione della Relazione di valutazione di impatto acustico secondo i criteri definiti al capitolo 2 del presente Regolamento.

Il Comune, sentita l'ARPAM, e verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico esprime parere entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV.

In caso di necessità di integrazione della documentazione presentata o di modifica del piano di risanamento, si applica quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28/01.

Qualora il Comune non esprima parere entro i centoventi giorni previsti, il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i termini indicati nello stesso e comunque entro trenta mesi dalla sua presentazione.

Il Comune, approvato il piano di risanamento, può effettuare controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione, anche avvalendosi dell'ARPAM.

L'impresa comunica al Comune ed all'ARPAM, entro trenta giorni dal termine delle attività previste dal PRAV, l'avvenuto adeguamento degli impianti ai limiti di zona.

La comunicazione deve essere integrata con una *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* redatta da un tecnico competente, secondo i criteri definiti al capitolo 2 del presente regolamento.

Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/91, in riferimento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, della L. 477/95.

Nei casi in cui gli interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai sensi dell'avventura della legge 447/95, le imprese dovranno presentare, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta zonizzazione, un nuovo piano di risanamento. Ai fini del raggiungimento degli adeguamenti il Comune concederà all'impresa un tempo pari a trenta mesi ì dalla presentazione del PRAV.

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del DM 11/12/96, i piani di risanamento, dovranno essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Per tali impianti il tempo concesso per la relativa realizzazione è fissato in:

- Ventiquattro mesi per gli impianti soggetti alle disposizioni del DM 11/12/96;
- Quarantotto mesi per gli impianti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4 della L. 447/95 .

Le imprese che non presentano il piano di risanamento entro i termini previsti, devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica prevista da parte del comune territorialmente competente.

VII – 3 Criteri per la redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale

In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive del DM 29/11/00.

L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce:

il DM 29/11/00 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive: FASE 1 – individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; FASE 2 – relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore; FASE 3 – conseguimento degli obiettivi.

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle tre fasi sono differenziate in base alla tipologia dell'infrastruttura:

- A: infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale;
- B: reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più Regioni;
- C: aeroporti;
- D: altre infrastrutture.

I piani, redatti in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato 2 del DM 29/11/00, devono essere inviati ai Comuni territorialmente competenti e alla Regione.

Ai fini della valutazione dei piani, si individuano, tra gli enti competenti all'espressione del relativo parere l'ARPAM e, qualora l'infrastruttura interessi un territorio comprendente più Comuni, anche la Provincia territorialmente competente.

La Regione può, d'intesa con le autonomie locali e con l'ARPAM, in condizione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi per la presentazione e la realizzazione delle tre fasi dei piani per ciascuna tipologia di infrastruttura.

In particolare, una diversa tempistica può essere concessa al fine di conseguire una maggior efficacia nella realizzazione dei piani di contenimento, e per la individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica da porre in essere. Per i suddetti scopi la Regione può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori delle infrastrutture stesse. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal DM 29/11/00, i Comuni possono notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti.

Qualora il superamento dei limiti dovesse essere rilevato dalla Provincia o dall'ARPAM, nell'esercizio delle relative funzioni, le risultanze tecniche devono essere comunicate al Comune per i relativi atti di competenza.

Il conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti nei piani di contenimento devono essere accertati mediante misurazione in opera.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, l'ente gestore (ivi compresi gli Enti Pubblici), provvede a trasmettere al Comune, alla Regione e all'ARPAM, le risultanze analitiche delle misurazioni eseguite.

Le società e gli enti gestioni di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, ai sensi dell'art. 6 del DM 29/11/00, hanno l'obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente, alla Regione ed ai Comuni competenti, i seguenti dati:

- (1) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della Legge 447/95;
- (2) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti;
- (3) l'obbligo di cui al punto 1 è da rispettare in assenza dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95.

L'attività di controllo è svolta nell'ambito delle competenze assegnato dal D.L. 31/03/98 n. 112 e della normativa statale e regionale.

CAPITOLO VIII

RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO DEL COMUNE

La Relazione Biennale sullo stato Acustico del Comune, è un documento essenziale alla pianificazione degli interventi a livello locale e regionale.

VIII – 1 Criteri Generali

La Relazione Biennale sullo Stato Acustico del Comune, costituisce una istantanea della situazione di inquinamento acustico sull'intero territorio comunale. La finalità del documento, la cui redazione comporta un discreto impegno gestionale ed organizzativo dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, è quella di verificare oggettivamente lo stato di attuazione delle politiche di risanamento acustico intraprese dal Comune, fornire indicazioni sulle politiche da adottare per il miglioramento delle situazioni critiche e costituire una importante fonte di dati per l'analisi della problematica dell'inquinamento acustico su scala più ampia.

E' proprio sulle risultanze tecnico-analitiche e sulle considerazioni contenute nelle Relazioni Biennali, che la Regione e Province potranno, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, adottare interventi pianificatori, di monitoraggio, di modifica nelle priorità degli interventi, o di erogazione di contributi.

La Regione, in particolare, nella predisposizione del Piano Regionale Triennale o di bonifica acustica, ha nelle Relazioni Biennali sullo Stato Acustico del Comune, la principale fonte di informazione.

La Relazione Biennale inoltre costituisce la base dati privilegiata per quanto recentemente stabilito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale. La Direttiva 49 del 2002 infatti, individua nella protezione dall'inquinamento acustico uno degli obiettivi da conseguire per la tutela della salute e dell'ambiente, in quanto uno dei maggiori problemi ambientali in Europa. La direttiva si propone di definire criteri confrontabili in tutti i Paesi dell'UE per rilevare, ordinare e presentare i dati relativi ai livelli di inquinamento acustico.

La redazione della Relazione Biennale sullo stato acustico del comune è un atto di competenza comunale per il quale è opportuna la partecipazione di figure professionali aventi il titolo di Tecnici Competenti in Acustica ai sensi dell'art. 2 della Legge 477/95.

Nel presente documento, che si propone come linea guida per i Comuni, sono riportati i contenuti essenziali che dovrebbero essere rilevati nelle Relazioni Biennali e le principali fonti bibliografiche di riferimento.

Per la stesura della Relazione Biennale è consigliabile far riferimento ai documenti ANPA RTC CTN _ AGF 2/01² ed ANPA RTI CTN _ AGF 4/00³ che adottando la metodologia DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impianti, Risposte) espressa nei documenti ufficiali dell'OCSE⁴, e dell'EEA.

La metodologia DPSIR utilizza, per la descrizione sintetica ed omogenea di dati ed informazioni, parametri definiti con termine di “*indicatori*”, e raggruppamenti di indicatori pesati secondo le modalità più opportune chiamati “*indici*”. In particolare per quel che riguarda gli indicatori e gli indici concernenti il rumore, la descrizione, la classificazione e la metodologia di rilevamento è contenuta a livello nazionale nel documento AGF 4/00³. qualora il comune utilizzi tali indici è tenuto a rispettare la metodologia di rilevamento proposta nel documento di riferimento e mantenere il codice identificativo.

VIII – 2 Contenuti essenziali della relazione biennale

- Dati generali del Comune: estensione, numero di abitanti.
- Dati relativi alla classificazione acustica: data di adozione, data di presentazione del PRAC, date e descrizione generale delle eventuali modifiche apportate al piano di classificazione e al piano di risanamento acustico. % di territorio classificato in ciascuna delle sei classi di zonizzazione acustica. % di popolazione residente in ciascuna delle sei classi di zonizzazione acustica.
- Dati relativi ai piani in adozione: stato di attuazione del coordinamento degli strumenti urbanistici con dispositivi della Legge 447/95 e della L.R. 28/01 e relativi atti.
- Dati, relativi al Piano di Risanamento Acustico Comunale: descrizione generale degli interventi previsti è stato di attuazione. Interventi di bonifica acustica attuati al comune e relativi oneri finanziari.
- Dati relativi ai Piani di Risanamento Volontario delle Imprese: numero e tipologia delle imprese che hanno presentato il piano di risanamento acustico volontario. Stato di attuazione e risultati delle eventuali verifiche di collaudo.
- Dati relativi al Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore degli enti gestori di Infrastrutture di Trasporto: numero e tipologia degli enti che hanno presentato il piano di contenimento. Stato di attuazione dei piani delle eventuali verifiche di collaudo. Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto di competenza comunale: stato di attuazione.
- Dati relativi alla certificazione acustica degli edifici: numeri di certificati acustici degli edifici; % di certificati acustici contenenti misure di collaudo in opera; n° di richieste avanzate da proprietari e locatari di certificazione degli immobili (art. 20 comma LR 28/01).
- Dati relativi al rumore delle infrastrutture di trasporto: densità delle infrastrutture stradali e ferroviarie, stima del flusso giornaliero di mezzi circolanti su strada, dei mezzi pubblici circolanti su strada, dei convogli ferroviari, campagne di misura intraprese. Dati relativi alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
- Dati relativi al rumore da sorgenti industriali: descrizione delle principali realtà industriali, loro ubicazione in relazione alle zone destinate a residenza.
- Dati relativi alla gestione delle attività temporanee: numero di autorizzazioni concesse distinte per aree del territorio comunale; numero di lamentele connesse ad attività temporanee regolarmente autorizzate.
- Dati relativi al numero delle lamentele da parte dei cittadini: numero delle richieste di intervento per disturbi da rumore distinte per area di provenienza (classificazione acustica). Numero di sanzioni comminate per superamento dei limiti distinte in superamenti dei limiti assoluti e superamento dei limiti differenziali di immissione.
- Dati relativi al rilevamento del rumore ambientale mediante specifiche campagne: descrizione della tipologia e della finalità di rilevamenti effettuati e delle principali risultanze analitiche. Individuazione dei superamenti dei limiti previsti dalla classificazione.
- Dati relativi alle campagne di informazione ed educazione: numero e tipologia di campagne di informazione o di sensibilizzazione sulla problematica di inquinamento acustico promosse dall'amministrazione comunale.
- Stima della popolazione esposta al rumore: stima della % di popolazione esposta ad un livello di rumore ambientale > 65 dBA nel periodo di riferimento diurno e > di 55 dBA nel periodo di riferimento notturno

(indice AGF – 22020³).

- Dati su base cartografica: individuazione sulla base cartografica informatizzata della “Carta Tecnica Regionale” dei risultati delle campagne di misura condotte con le modalità previste dall’atto di giunta di cui all’art. 5 della L.R. 28/01. individuazione sulla base cartografica informatizzata dalle aree in cui si necessitano interventi di bonifica acustica (comunali, su edifici particolarmente protetti, a carico di imprese, a carico degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti).

CAPITOLO IX

CONTROLLI

IX – 1 Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale -Settore Ambiente -è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

IX – 2 Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico

Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente dell'Ufficio Ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.

Esso provvede:

- alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
- al rilascio del parere d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
- all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
- all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
- alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
- alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di parere, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
- alla valutazione del Certificato di Conformità e del Certificato Acustico Preventivo di Progetto per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio.
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico.

Il rilascio del parere d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso. E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del parere a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio dello stesso.

CAPITOLO X

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso non si attemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e della L.R. Regione Marche del 14/11/2001 n. 28. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono compiti del Servizio Inquinamento Acustico.

ALLEGATO

SCHEDA TIPO A1

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA (non superiore ai 7 gg lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ASCOLI PICENO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- ? un cantiere edile o assimilabile;
- ? un cantiere stradale o assimilabile;
- ? ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ? _____

con sede in Via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustica per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEMA TIPO A2 Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ASCOLI PICENO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- ? un cantiere edile o assimilabile;
- ? un cantiere stradale o assimilabile;
- ? ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- ? _____

con sede in Via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustica per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEMA TIPO A3 Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ASCOLI PICENO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____ C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di: ? un cantiere edile o assimilabile; ? un cantiere stradale o assimilabile; ? ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati ? _____

con sede in Via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- Gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- I valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____ Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEMA TIPO B1 Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ASCOLI PICENO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____ C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

? In area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n. 28. ? In altra area.

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustico per la disciplina della attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____ Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEMA TIPO B2 Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di ASCOLI PICENO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____ C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. L'attività svolta sarà del seguente tipo

Con sede in via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- ? In area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n. 28. ? In altra area. Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**
- ? Gli orari previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto;
 - ? I valori limite previsti dalla D.G.R. N. 896 AM/TM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. Data,

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).